

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29 LUGLIO 2008

“DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, DELLE RISORSE GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

INDICE

CAPO I

OGGETTO E NORME COMUNI

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

CAPO II

PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI

Art. 2 Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga

Art. 3 Cause di cessazione del permesso di ricerca

Art. 4 Oggetto della concessione, durata e rinnovo

Art. 5 Subconcessione

Art. 6 Contratti di somministrazione

Art. 7 Attività

Art. 8 Trasferimento della concessione e diritto di prelazione

Art. 9 Gestione unitaria

Art. 10 Autorizzazione per le utilizzazioni

Art. 11 Pertinenze

Art. 12 Iscrizione di ipoteche – Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento

Art. 13 Accesso ai fondi – Occupazione – Espropriazione

Art. 14 Cause di cessazione della concessione

Art. 15 Scadenza del termine di validità della concessione

- Art. 16 Rinuncia alla concessione
- Art. 17 Revoca della concessione
- Art. 18 Decadenza della concessione
- Art. 19 Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento
- Art. 20 Ripristino ambientale

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE, STABILIMENTI E REPARTI TERMALI

- Art. 21 Definizione di azienda termale
- Art. 22 Contenuti dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti termali
- Art. 23 Avvio dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 24 Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali
- Art. 25 Controlli periodici di qualità e di sicurezza
- Art. 26 Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici
- Art. 27 Caratteristiche delle acque termali
- Art. 28 Marchio di qualità termale

CAPO IV

PICCOLE UTILIZZAZIONI GEOTERMICHE LOCALI

- Art. 29 Utilizzazioni
- Art. 30 Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca
- Art. 31 Oggetto della concessione, durata e rinnovo

CAPO V

ACQUE DI SORGENTE

- Art. 32 Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione

CAPO VI

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 33 Autorità competente e procedure
- Art. 34 Apparecchi di misura
- Art. 35 Abolizione di tasse sulle concessioni regionali
- Art. 36 Diritti proporzionali e contributi
- Art. 37 Sanzioni, vigilanza e controlli
- Art. 38 Pianificazione e programmazione regionale di settore
- Art. 39 Contenuti del piano regionale di settore
- Art. 40 Formazione e pubblicazione del piano
- Art. 41 Adeguamento degli strumenti urbanistici al piano regionale di settore
- Art. 42 Impianti per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali
- Art. 43 Incentivazione
- Art. 44 Norme transitorie
- Art. 45 Perforazioni non autorizzate
- Art. 46 Consulta
- Art. 47 Norma finanziaria
- Art. 48 Norma finale

CAPO I
OGGETTO E NORME COMUNI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando:
 - a) l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;
 - b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
 - c) lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati.
2. La presente legge regionale, in conformità ai principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n.323, disciplina:
 - a) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
 - b) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque di sorgente, così come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
 - c) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle piccole utilizzazioni locali sulla terraferma di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
 - d) la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessati dalle risorse di cui alle lettere a), b) e c) ed al fine di una loro tutela dall'inquinamento.
3. La regione Campania consente la gestione e fruizione del patrimonio idrotermominerale ed incentiva la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui all'articolo 1 ed in particolare di quelle di cui è stata riconosciuta la terapeuticità ai sensi della normativa vigente, promuovendone l'utilizzo nel piano sanitario regionale per il raggiungimento delle finalità terapeutiche e riabilitative ad esse connesse, persegue un razionale sviluppo economico e turistico del territorio ed il riequilibrio dei prelievi dalle falde sotterranee, assicurando il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 e della legge n. 323/2000.
4. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
 - b) cure termali: le cure che utilizzano acque minerali o termali o loro derivati, così come definite dall' articolo 2, comma 1, lett. b), della legge n. 323/2000, ed in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera d) che segue;
 - c) patologie: le malattie, indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323/2000 che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
 - d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'articolo 3 della legge n. 323/2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio di attività diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 323/2000, suddivisi secondo le categorie seguenti:

- 1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali, nonché, eventualmente, alla erogazione di servizi e attività integrative o complementari a tale cura;
 - 2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici, opere, impianti, attrezzature ed arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto ed al coperto incentrati soprattutto su più piscine alimentate con acque minerali e termali, di cui almeno una, preferibilmente coperta, destinata a idrochinesiterapie termali;
 - 3) complesso termale: struttura costituita dagli elementi contemplati dai numeri 1) e 2) che precedono;
- e) aziende termali: le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;
 - f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali naturali e termali;
 - g) acque minerali naturali: le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o vengono captate mediante perforazione ed hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute così come individuate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dal decreto legislativo n. 339/1999 e dal decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni;
 - h) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o captate mediante perforazione e possiedono le caratteristiche indicate nel decreto legislativo n. 339/1999;
 - i) piccole utilizzazioni locali: le utilizzazioni di acque calde geotermiche, anche sotto forma di vapore, reperibili a profondità inferiori a quattrocento metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.
 - l) associazioni di categoria del settore idrotermominerale: associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del settore e la consulta di cui all'articolo 46, adotta uno o più regolamenti contenenti le norme necessarie per l'attuazione della medesima, individuando tra l'altro:
- a) i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi e delle concessioni;
 - b) i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il parere ai fini del rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nella legge;
 - c) i termini per la conclusione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) le strutture e gli impianti di cui all'articolo 42, comma 2.

CAPO II

PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI

Art. 2

Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga

1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto:

- a) lo studio dell'area di interesse, i sondaggi geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque rinvenute nella quantità necessaria per le analisi di cui alla lettera b);
 - b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque captate, finalizzate al riconoscimento della terapeuticità delle acque minerali naturali e termali;
 - c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela.
2. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, iniziano comunque dopo l'acquisizione, da parte del titolare del permesso, di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assenti richiesti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.
3. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca è disciplinato dal regolamento di attuazione.
4. In caso di concorso di più istanze riferite alla medesima area di ricerca, o anche ad una porzione di essa, il permesso di ricerca è rilasciato secondo il seguente ordine prioritario:
- a) al proprietario del suolo interessato in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la ricerca ;
 - b) nel caso di concorso di istanze, provenienti da non proprietari, al soggetto che intende attuare il programma di ricerca rivolto al perseguimento di fini terapeutici;
 - c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non proprietari di cui nessuno intende attuare il programma di cui alla lettera b), al soggetto che offre le maggiori garanzie in termini di capacità tecnica ed economica e, a parità di condizioni, a quello la cui istanza perviene per prima al competente ufficio regionale;
 - d) all'ente locale, nel cui territorio ricade l'area oggetto di ricerca.
5. Il permesso di ricerca è rilasciato, previa approvazione del relativo programma, per la durata massima di tre anni, è prorogabile una sola volta per un identico periodo e può essere rilasciato relativamente a superfici non superiori a trecento ettari; la ricerca relativa a superfici superiori ai trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di individuazione del bacino idrogeologico.
6. Il permesso di ricerca deve indicare:
- a) le generalità del titolare e il suo domicilio eletto nella provincia in cui devono eseguirsi i lavori;
 - b) la durata del permesso e la superficie accordata;
 - c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo ;
 - d) la data dell'inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;
 - e) le prescrizioni generali e particolari cui è subordinata la ricerca ivi comprese quelle relative al ripristino ambientale.
7. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta del riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali e termali ai sensi della normativa vigente.
8. Il trasferimento del permesso di ricerca è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale.
9. Al titolare del permesso di ricerca è fatto divieto di esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.

Art. 3

Cause di cessazione del permesso di ricerca

1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dal competente ufficio regionale nei seguenti casi:
- a) quando i lavori di ricerca non sono avviati nei termini stabiliti e, in assenza di un termine prefissato, entro tre mesi dal giorno del rilascio;
 - b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi, senza giustificato motivo;
 - c) quando non sono osservate le prescrizioni stabilite con il provvedimento che autorizza la

- ricerca;
- d) quando si violano le prescrizioni contenute nei commi 7 e 8 ;
 - e) quando non sono corrisposti i diritti proporzionali ed i contributi di cui all'articolo 36 a seguito di diffida del competente dirigente regionale;
 - f) quando vengono meno i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca;
 - g) quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 37, comma 5;
2. La decadenza del permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, il diritto a rimborsi, compensi o indennità.
3. La revoca del permesso di ricerca può essere disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili che non consentono la prosecuzione dell'attività di ricerca.
4. Per le ragioni di cui al comma 1 il permesso di ricerca può essere sospeso con effetto immediato.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono pronunciati dal competente dirigente regionale, previa comunicazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni.
6. La rinuncia al permesso di ricerca è comunicata dal ricercatore, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione, termine sino al quale il titolare è obbligato alla manutenzione ordinaria ed all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
7. Entro i limiti territoriali dell'area oggetto del permesso di ricerca, non è consentito il rilascio di uno ulteriore, salvo che non si tratti di sostanze minerali diverse e lo svolgimento dei lavori sia compatibile, sotto l'aspetto geominerario, con quelli della ricerca già in atto.
8. Il rilascio di permessi in aree limitrofe non ricomprese in quella oggetto di ricerca è consentita previa verifica della compatibilità geomineraria dei lavori da autorizzare con quelli già in atto.

Art. 4

Oggetto della concessione, durata e rinnovo

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate ed autorizzate e può prevedere anche lo sfruttamento delle forme associate di energia ai sensi dell'articolo 29.
2. Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà di utilizzazione da parte del concessionario, anche i gas, ivi compresa l'anidride carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie, associate alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili.
3. L'istanza per ottenere il rilascio della concessione ed il relativo procedimento sono disciplinati con regolamento di attuazione.
4. La concessione è rilasciata relativamente a superfici non superiori ai trecento ettari che costituiscono l'area di concessione e per una durata compresa tra i quindici ed i trenta anni, proporzionale agli investimenti programmati ed al relativo periodo di ammortamento; la concessione relativa a superfici superiori a trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di coltivazione del bacino idrogeologico. Eventuali deroghe alla durata prevista sono individuate dal regolamento di attuazione.
5. Dell'avvio della procedura di rilascio della concessione è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania ed all'albo comunale del o dei comuni interessati.
6. Il ricercatore, che è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato, ha titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne hanno fatto istanza.
7. Se la concessione non è rilasciata al ricercatore, quest'ultimo ha diritto ad un'indennità a carico

del concessionario rapportata all'importanza della scoperta ed al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

8. La concessione deve indicare:

- a) le generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei comuni interessati all'attività;
- b) la durata della concessione;
- c) la delimitazione dell'area del giacimento in concessione;
- d) il diritto proporzionale ed il contributo a carico del concessionario;
- e) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore;
- f) l'obbligo del concessionario di indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e di eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
- g) gli altri obblighi e le prescrizioni specifiche cui deve attenersi il concessionario.

9. La concessione, al fine di preservare le caratteristiche qualitative delle acque minerali ed assicurare la salvaguardia del giacimento ed il rispetto delle condizioni minime igienico sanitarie degli emungimenti, indica, oltre che l'area di concessione, le aree di salvaguardia distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale.

10. Le zone di rispetto sono individuate sulla base di apposito studio idrogeologico presentato dal soggetto richiedente la concessione e ricomprendono le sorgenti, i pozzi ed i punti di presa; le zone di protezione ambientale ricomprendono le aree di ricarica delle falde, anche all'esterno del perimetro di concessione.

11. Nelle zone di rispetto, necessariamente interne all'area di concessione, da individuarsi in relazione alle situazioni locali di vulnerabilità e rischio per le falde acquifere, sono vietate le attività inquinanti, nonché quelle che possono pregiudicare o alterare le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa; nelle zone di protezione ambientale sono proposte, negli strumenti di pianificazione territoriale, idonee misure relative alla destinazione d'uso del territorio e misure di tutela e salvaguardia delle aree di ricarica.

12. La concessione, a cura e spese del concessionario, è trascritta nei registri immobiliari.

13. L'istanza di rinnovo della concessione è presentata dal concessionario almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza.

14. Il concessionario che ha ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento di rilascio della concessione ed è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma approvato ha titolo al rinnovo della concessione con procedura semplificata disciplinata con regolamento.

15. Se la concessione non viene rinnovata, per ragioni non connesse a procedure di scadenza, rinuncia, revoca, decadenza, o esaurimento, disciplinate dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, il concessionario ha diritto a conseguire un'indennità a carico del concessionario subentrante e commisurata al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, in via amministrativa dalla commissione di cui al comma 7; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

16. Il provvedimento di rinnovo della concessione mineraria è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione; in assenza del provvedimento di rinnovo e salvo provvedimento di diversa natura, la concessione è automaticamente prorogata per il tempo necessario alla definizione della procedura di rinnovo.

17. A fronte degli obblighi inerenti la concessione, ivi compresi quelli di ripristino ambientale, ed in relazione alla natura ed all'entità degli stessi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante

garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste nel provvedimento di concessione, sulla base dei criteri stabiliti con regolamento di attuazione.

18. Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti sono tenute in particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi.

Art. 5

Subconcessione

1. Gli enti indicati all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, possono conferire a terzi i diritti oggetto della concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto della presente disciplina nonché di quella nazionale e comunitaria dettata per l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento e la gestione dei pubblici servizi ai sensi dell'articolo 113 e seguenti del decreto legislativo 2 agosto 2000, n. 267.

2. La subconcessione di cui al comma 1 è rilasciata per un periodo non superiore a quello di validità della concessione ed è soggetta alla preventiva autorizzazione a pena di nullità.

3. Lo schema di convenzione per l'affidamento dei diritti oggetto di concessione in regime di subconcessione è trasmesso al competente ufficio regionale che verifica il possesso, da parte del subconcessionario, dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

4. Il titolare della subconcessione subentra al titolare della concessione in tutte le posizioni giuridiche, assumendo i relativi obblighi e diritti.

5. Il mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 costituisce motivo di decadenza della concessione che può essere trasferita al subconcessionario previa istanza e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6

Contratti di somministrazione

1. I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all'imbottigliamento possono stipulare contratti di somministrazione con terzi fruitori, previa autorizzazione regionale, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 1559 e seguenti del codice civile.

2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al comma 1 costituisce motivo di decadenza della concessione.

3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e gli utilizzi consentiti sono individuati dal regolamento di attuazione.

Art. 7

Attività

1. L'attività oggetto della concessione può essere sospesa per un periodo determinato su istanza motivata del concessionario. La sospensione non può eccedere il periodo di due anni.

2. Il concessionario garantisce la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

3. Il concessionario trasmette al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione.

4. Se entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo non sono dettate dal competente ufficio regionale prescrizioni o modifiche, il programma si intende approvato.

5. Il concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva

oggetto di concessione richieste dal competente ufficio regionale ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi.

6. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti alla Regione dai titolari dei permessi e delle concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, possono essere resi noti al terzo che dimostra di avere un interesse prevalente previa istanza formale di accesso e non sono divulgabili senza il consenso scritto degli interessati.

7. I dati e le notizie di cui al comma 6, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti, oggetto di rinuncia, o dichiarati decaduti, possono essere divulgati dall'amministrazione decorsi cinque anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

Art. 8

Trasferimento della concessione e diritto di prelazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita al legatario o all'erede che ha presentato la relativa istanza entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione e che risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

3. Qualora succedano più eredi, la concessione può essere loro trasferita se i medesimi, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, abbiano nominato un rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende decaduta.

5. Il concessionario ha diritto di prelazione per l'acquisto dei suoli, di cui non è proprietario, inclusi nel perimetro dell'area della concessione.

6. I proprietari che intendono alienare i suoli inclusi nel perimetro della concessione notificano per iscritto l'intenzione al concessionario che, nei successivi sessanta giorni, esercita il diritto di prelazione nelle forme di legge.

7. Con regolamento sono disciplinati il trasferimento della concessione e la trasformazione del soggetto concessionario.

Art. 9

Gestione unitaria

1. Le coltivazioni e le utilizzazioni da parte di più concessionari per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, riferibili ad un unico bacino acquifero, possono essere esercitate, previa autorizzazione regionale, anche attraverso la costituzione, da parte dei concessionari, di una gestione unitaria.

2. Il regolamento di attuazione individua la disciplina degli emungimenti nel caso della gestione unitaria di cui al comma 1.

Art. 10

Autorizzazione per le utilizzazioni

1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali e termali:

- a) confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 105/1992;
- b) impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719;
- c) estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;
- d) miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego è già autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione.

2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque termali è rilasciata dall'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della azienda sanitaria locale.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla verifica, previa istruttoria, dell'esistenza dei seguenti titoli, condizioni ed atti:

- a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo equipollente;
- b) provvedimento di riconoscimento delle acque così come previsto dalla normativa vigente;
- c) esclusivamente per le autorizzazioni di cui al comma 2, dimostrazione del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come definiti nell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 323/2000.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), presuppone che l'acqua da miscelare provenga dalla stessa falda o giacimento sotterraneo di quella autorizzata ed abbia le stesse caratteristiche; tale disposizione si applica anche alle acque termali provenienti da pozzi diversi da quello per il quale vi sia il provvedimento di riconoscimento, purché nell'ambito della stessa concessione.

5. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è disciplinata dal decreto legislativo 105/1992 e successive modificazioni.

Art. 11 *Pertinenze*

1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della regione.

2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.

3. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze di cui al comma 2.

4. Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al regime di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 12 *Iscrizione di ipoteche - Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento*

1. Sulla concessione e sulle pertinenze cui si estende, l'iscrizione di ipoteche è soggetta ad autorizzazione regionale previa acquisizione delle valutazioni economico-finanziarie.

2. Nell'ambito del giudizio di espropriazione e delle correlate procedure di aggiudicazione, svolte ai sensi del codice di procedura civile, l'atto di precetto e quello di aggiudicazione sono notificati anche alla regione Campania a cura del creditore procedente o dell'aggiudicatario.

3. L'aggiudicatario in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento, secondo il programma dei lavori approvato, subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti in favore e a carico del concessionario.

4. In caso di fallimento del concessionario il curatore notifica copia della sentenza di fallimento al

competente dirigente regionale che pronuncia la sospensione della concessione, dopo aver disposto l'esecuzione delle opere necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e previa redazione dello stato di consistenza dei luoghi e delle pertinenze in contraddittorio con la curatela fallimentare cui affidarne la custodia.

5. La sospensione non eccede i due anni, decorsi i quali è pronunciata la decadenza.

6. La sospensione non è pronunciata nel caso di prosecuzione dell'attività, previa autorizzazione regionale su apposita istanza, da parte della curatela fallimentare che utilizzi il complesso aziendale dell'imprenditore fallito.

7. Nel caso di cessione della concessione a terzi nel corso della procedura fallimentare, tutti i diritti e gli obblighi del concessionario sono trasferiti al soggetto subentrante, che deve possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

Art. 13

Accesso ai fondi – Occupazione – Espropriazione

1. Entro il perimetro dell'area di ricerca e di concessione le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, conduzione, adduzione e accumulo delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attività di coltivazione nonché tutte le attività necessarie all'esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Se l'occupazione delle aree di proprietà di terzi è autorizzata per un periodo superiore ai cinque anni, è adottato il decreto di espropriazione dell'area nel rispetto delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

3. I titolari di permesso di ricerca o di concessione hanno diritto ad accedere alle relative aree per le attività strettamente connesse all'esercizio minerario.

4. I ricercatori ed i concessionari trasmettono il programma dei lavori da eseguirsi sui suoli di cui non sono proprietari al competente ufficio regionale che, valutata la necessità e l'indispensabilità degli interventi medesimi, lo approva dandone comunicazione al proprietario interessato, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ed emette il decreto di occupazione dei suoli ovvero quello di esproprio.

5. Al proprietario che subisce l'occupazione dei suoli è corrisposta da parte del ricercatore o del concessionario una indennità annua determinata secondo le vigenti leggi in materia di espropriazione ed occupazione di immobili oltre al risarcimento degli eventuali danni, da attuarsi, prioritariamente, in forma specifica attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'indennità di cui al comma 5, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza di chi vi ha interesse, è determinata dalla commissione provinciale, prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che ne dà comunicazione al proprietario con atto notificato nelle forme degli atti processuali civili; avverso tale determinazione è proponibile opposizione alla stima secondo la procedura di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

7. Gli atti inerenti la procedura di occupazione delle aree sono adottati dal competente ufficio regionale che può delegare al concessionario, in tutto o in parte, i poteri inerenti l'occupazione dell'area, determinando i limiti della delega conformemente all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

8. Se le opere indicate nel comma 1 debbono eseguirsi al di fuori del perimetro dell'area di concessione, il concessionario richiede al competente ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi e l'adozione dei consequenziali provvedimenti di occupazione delle aree, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Una volta intervenuto il decreto di esproprio definitivo, il concessionario o ricercatore è obbligato

a rimborsare alla Regione i costi di procedura sostenuti, con le modalità individuate dal regolamento di attuazione.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo per le procedure di occupazione di aree, per i lavori e le operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Art. 14

Cause di cessazione della concessione

1. La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine e mancato rinnovo;
- b) per rinuncia;
- c) per revoca;
- d) per decadenza;
- e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità.

2. La concessione oggetto di decadenza, rinuncia, scadenza e mancato rinnovo può essere conferita a terzi nel rispetto delle procedure individuate dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

3. Nei casi di cui al comma 1, alle ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.

4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati.

Art. 15

Scadenza del termine della concessione

1. Il concessionario, alla data di scadenza del termine della concessione, in assenza di un'istanza di rinnovo presentata nei termini di legge o in presenza di un diniego espresso di rinnovo, è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze.

2. In caso di istanza di rinnovo presentata nei termini di legge, la concessione è automaticamente prorogata sino all'adozione del provvedimento di rinnovo o di diniego.

Art. 16

Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione.

2. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento.

3. Dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.

Art. 17

Revoca della concessione

1. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.

2. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario.

4. I criteri per la quantificazione dell'indennità dovuta al concessionario in caso di revoca della concessione sono individuati con regolamento di attuazione.

Art. 18

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;
- b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
- c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'articolo 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
- d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;
- e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;
- f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
- g) quando il concessionario è uno degli enti indicati nell'articolo 1 della legge n. 283/1961 e non ha rispettato la procedura indicata nell'articolo 5;
- h) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 8, comma 1;
- i) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;
- l) quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37, comma 5.

2. La decadenza della concessione è dichiarata previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni.

3. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti.

Art. 19

Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento

1. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità, ma può ritenere le pertinenze del giacimento.

Art. 20

Ripristino ambientale

1. A seguito dei provvedimenti di cessazione dei rispettivi titoli, esclusivamente nei casi di incoltivabilità delle risorse, il titolare del permesso ed il concessionario sono obbligati al ripristino ambientale del sito conformemente al disciplinare approvato con regolamento.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE,
STABILIMENTI E REPARTI TERMALI

Art. 21

Definizione di azienda termale

1. Sono aziende termali quelle così definite nell'articolo 1, comma 4, e costituite da uno o più stabilimenti termali in cui vengono utilizzate a scopo terapeutico:

- a) acque minerali e termali;
- b) fanghi sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni;
- c) grotte naturali e artificiali, stufe naturali e artificiali.

Art. 22

*Contenuti dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle aziende,
stabilimenti e reparti termali*

1. L'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali annessi a complessi ricettivi è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, previo parere della azienda sanitaria locale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza e non può essere ceduta a terzi, anche nel caso in cui è riferita a singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o servizi e presidi sanitari annessi all'azienda termale.

3. Il provvedimento comunale che autorizza l'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali di cui al comma 1, contiene :

- a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'elencazione delle cure e dei trattamenti che possono essere erogati nell'azienda, stabilimento o reparto termale, tenuto conto dell'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque e delle correlate modalità di erogazione;
- c) l'indicazione del periodo di apertura dell'azienda termale, annuale o stagionale;
- d) la descrizione della struttura organizzativa dell'azienda termale, qualora articolata in più plessi o reparti ubicati in luoghi diversi nell'ambito del comune o dei comuni ricompresi nel perimetro della concessione;
- e) l'indicazione del direttore sanitario;
- f) l'indicazione del tecnico preposto all'attività estrattiva da individuarsi nell'ambito delle seguenti figure professionali: ingegnere con competenza specifica in materia idrotermominerale o mineraria, geologo;
- g) l'approvazione del regolamento sanitario interno.

4. Non sono oggetto di nuovo provvedimento autorizzativo i nuovi reparti nonché gli ampliamenti o adeguamenti funzionali di reparti esistenti a condizione che:

- a) facciano capo ad aziende termali già in possesso di autorizzazione;
 - b) in detti reparti vengano utilizzate le medesime acque minerali e termali riconosciute sulla base dell'articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n.833 e oggetto di autorizzazione;
 - c) le modalità di erogazione delle stesse siano già state autorizzate ai sensi delle vigenti norme. In tal caso, le aziende termali sono tenute a presentare all'azienda sanitaria locale una comunicazione corredata da una dichiarazione di responsabilità del direttore sanitario relativamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e da idonea documentazione tecnica indicante le variazioni intervenute nella struttura;
5. Le aziende stagionali possono prolungare il periodo di apertura per un lasso di tempo non superiore a sessanta giorni, qualora l'andamento della stagione lo renda opportuno, previa comunicazione all'autorità comunale sette giorni prima del termine previsto per la chiusura.

Art. 23

Avvio dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, può essere sospesa o revocata, previa apposita diffida, dalla competente autorità comunale nei casi in cui, a seguito di ispezioni o nell'espletamento delle attività di vigilanza sanitaria, sono constatate irregolarità e violazioni tali da compromettere il normale esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali ed il concessionario non ha provveduto alla loro eliminazione entro il termine assegnato, non superiore a sessanta giorni.
2. La riapertura stagionale delle aziende, degli stabilimenti e dei reparti termali è subordinata alla trasmissione, da parte del concessionario, di una comunicazione contenente l'indicazione della data di riapertura e di una dichiarazione di conformità dello stabilimento o reparto termale nel suo complesso e delle attività ivi esercitabili alle normative vigenti, sottoscritta nelle forme di legge dal direttore sanitario dell'azienda termale e dal concessionario, oltre che di copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica in caso di interruzione delle attività per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire all'autorità comunale ed all'azienda sanitaria locale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riapertura.
5. Alla data stabilita per la riapertura il concessionario, in assenza di provvedimenti inibitori, può dare avvio all'attività stagionale.
6. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 4 sono comunicati entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione al competente ufficio regionale.

Art. 24

Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali

1. Il direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica, o in medicina termale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica, individua i servizi sanitari da erogarsi nella struttura termale, dirige e coordina l'attività finalizzata all'erogazione delle prestazioni di cura termale, ivi compresa l'attività di organizzazione delle strutture sanitarie e del personale medico e del personale sanitario non medico dello stabilimento termale, assicurando che ai reparti dell'azienda sia preposto personale fornito dei titoli necessari per l'esercizio delle specifiche attività sanitarie e termali.
2. Il direttore sanitario non può esercitare le funzioni indicate nel comma 1 in più aziende termali.
3. La sostituzione del direttore sanitario è comunicata non oltre il quindicesimo giorno dalla data di insediamento del nuovo direttore sanitario e non costituisce innovazione dell'autorizzazione sanitaria

di cui all'articolo 22, comma 1.

Art. 25

Controlli periodici di qualità e di sicurezza

1. A cura del direttore sanitario dell'azienda, dello stabilimento e del reparto termale, al fine di garantire la qualità delle acque termali, devono essere eseguiti, presso strutture pubbliche autorizzate o private accreditate, periodicamente con le modalità indicate i seguenti accertamenti:
 - a) ogni anno almeno due controlli batteriologici, di cui uno prima della riapertura stagionale, e prove di conducibilità elettrica delle acque;
 - b) ogni due anni accertamenti chimici e fisico-chimici delle acque.
2. Se l'esito delle prove di conducibilità elettrica di cui al comma 1, lettera a), evidenzia valori anomali nello stesso arco temporale sono disposti accertamenti chimici e fisico-chimici completi.
3. Gli esiti degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere annotati in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale.
4. Le modalità di immissione e remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Art. 26

Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici

1. Le acque minerali termali ed i loro derivati, oltre che per uso terapeutico, sono utilizzabili anche per la produzione di cosmetici.
2. L'autorizzazione per l'utilizzo, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione delle acque termali e loro derivati di cui alla presente legge per la produzione di cosmetici è di competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale previo parere dell'ASL di appartenenza.
3. Con regolamento di attuazione è disciplinata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.

Art. 27

Caratteristiche delle acque termali

1. Nelle acque minerali termali e loro derivati, nonché nelle acque di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), quando utilizzate in piscina, non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica:
 - a) agenti tensioattivi;
 - b) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
 - c) benzene;
 - d) idrocarburi policiclici aromatici;
 - e) antiparassitari;
 - f) policlorobifenili;
 - g) composti organoalogenati che non rientrano nelle lettere e) ed f).
2. Il mancato riscontro delle sostanze di cui al comma 1, attraverso metodi analitici con i livelli minimi di rendimento, riportati nell'allegato II del decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2003, costituisce garanzia di qualità per l'acqua termale.
3. Le sostanze indicate nel comma 1 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rilevabili, ossia a livelli di fiducia del novantacinque per cento in rapporto ad un dosaggio in bianco. I metodi utilizzati sono quelli che si avvalgono delle più moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali, comunitari o nazionali.

Art. 28

Marchio di qualità termale

1. Nell'ambito dei territori per i quali risultano adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia urbanistica ambientale, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 323/2000 ed all' articolo 38 della presente legge, la Giunta regionale propone, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 323/2000, l'attribuzione del marchio di qualità termale ai titolari di concessione per l'esercizio dell'attività termale che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) certificazione attestante l'adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica;
- b) documentazione attestante la conclusione di accordo volontario con ovvero tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per l'autodisciplina in ordine ad un uso più corretto dell'energia e del materiale di consumo in funzione della tutela dell'ambiente, certificato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) certificazione dell'ente competente per la promozione turistica relativamente allo svolgimento di attività di promozione per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche ricadenti nel territorio termale;
- d) documentazione comprovante l'esistenza nel territorio termale di una corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela dell'ambiente naturale e della sua fruizione.

2. L'attribuzione del marchio di qualità termale è disposta con decreto del Ministero dell'ambiente ed è sottoposta a verifica triennale da parte dei Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive.

CAPO IV

PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI

Art. 29

Utilizzazioni

1. Le piccole utilizzazioni locali sulla terraferma sono quelle definite dall'articolo 1, comma 4, lettera i).

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico ed è autorizzato secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione e comunque esclusivamente mediante scambio energetico.

3. Su istanza di soggetto titolato, riconosciuta l'impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque minerali naturali e termali riconosciute, può essere consentito il loro sfruttamento secondo le modalità di cui al comma 2.

4. La concessione di cui al comma 3 è revocata quando intervenga nuova richiesta, anche da parte di un terzo, che dimostri la possibilità dello sfruttamento della risorsa a scopo terapeutico.

5. Per le piccole utilizzazioni locali, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dagli articoli 30 e 31, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal Capo II.

Art. 30

Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni locali ha per oggetto quanto indicato all'articolo 2 comma 1, lettere a) e c), integrato dalle analisi previste dal regolamento di attuazione.

2. Il permesso di ricerca relativo alle piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i), è rilasciato in prima istanza per la durata massima di un anno ed è prorogabile, a seguito di istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un programma che dimostri la fattibilità dell'iniziativa su aree esterne a preesistenti concessioni di acque minerali e termali e purché le aree

in questione siano nella disponibilità del richiedente.

Art. 31

Oggetto della concessione, durata e rinnovo

1. Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali è affidato in concessione sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilità e cantierabilità dell'iniziativa purché in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali.
2. La concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa, che dimostri la disponibilità delle aree ove sono ubicati i punti di captazione e le relative strutture per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.
3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di anni dieci nel rispetto della procedura prevista per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, ove compatibile.
4. La procedura di rinnovo della concessione è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 4, commi 13 e 14.

CAPO V

ACQUE DI SORGENTE

Art. 32

Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione

1. I permessi di ricerca e le concessioni per lo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciati e rinnovati con le medesime modalità stabilite per le acque minerali naturali e termali e possono essere rilasciati:
 - a) in aree libere da concessioni rilasciate per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali e delle piccole utilizzazioni locali;
 - b) in aree già interessate da una concessione per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, a seguito di accertamento della compatibilità dello sfruttamento delle due risorse e della non interferenza delle falde.
2. La domanda di riconoscimento dell'acqua di sorgente da presentare al Ministero della salute, prevista dal decreto legislativo n. 339/1999, può essere inoltrata esclusivamente:
 - a) dal titolare del permesso di ricerca per le acque di sorgente;
 - b) dal titolare del permesso di ricerca o della concessione per le acque minerali naturali e termali previa autorizzazione del competente dirigente regionale.
3. L'autorizzazione per l'immissione in commercio delle acque di sorgente ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 339/1999, nonché quella per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 339/1999, è rilasciata dal competente ufficio regionale, previo parere dell'azienda sanitaria locale, che deve anche accertare che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e conformemente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 339/1999.
4. Per le acque di sorgente, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dal decreto legislativo n. 339/1999, si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal Capo II.

CAPO VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Autorità competente e procedure

1. I provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e delle attività disciplinate dalla presente legge, fatta eccezione per quelli demandati ad altri enti o espressamente ad altri organi regionali, sono adottati dal competente dirigente regionale e devono intendersi definitivi ad ogni effetto di legge.
2. La procedura di rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni è disciplinata dal regolamento di attuazione.
3. Ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di ricerca e di concessione è comunicato l'avvio del procedimento di cui al comma 2.
4. Il provvedimento regionale è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al comma 2 ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania.
5. La proroga del permesso di ricerca è autorizzata previa comunicazione al comune territorialmente competente e con i limiti di cui all'articolo 2, comma 5.
6. Il rinnovo della concessione avviene secondo le modalità indicate all'articolo 4, commi 13 e 14.
7. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione e quelli che ne dichiarano la decadenza, rinuncia, revoca, estinzione per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità e inutilizzabilità del giacimento, oltre che la proroga ed il rinnovo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.
8. Il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali presuppone l'esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale quando riguarda progetti di utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i mille litri al minuto secondo, e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nel caso in cui la derivazione superi i cento litri al minuto secondo.
9. Sono da assoggettare a valutazione di incidenza, di cui all'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, qualora non già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, tutti i progetti relativi ad acque minerali naturali, termali, di sorgente e piccole utilizzazioni locali ricadenti in siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, nonché in siti di interesse regionale.
10. Non sono assoggettate a valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34

Apparecchi di misura

1. I concessionari sono tenuti ad installare, possibilmente nel punto di captazione, in luogo accessibile e, comunque, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta.
2. I concessionari di acque minerali naturali e di sorgente destinate al confezionamento hanno l'ulteriore obbligo di installare la strumentazione necessaria per la misura della conducibilità elettrica, nonché, nell'ambito del perimetro della concessione, di pluviografi e termografi.
3. Su richiesta del concessionario e compatibilmente con le caratteristiche delle opere di captazione e con le modalità di emungimento, l'ufficio regionale competente può prevedere particolari prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle apparecchiature indicate nei commi 1 e 2.

Art. 35

Abolizione di tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abolite le tasse di rilascio delle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, limitatamente alle voci di seguito elencate con i numeri d'ordine indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44:

- a) n. 2 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali naturali, naturali od artificiali;
- b) n. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
- c) n. 28 - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali naturali e termali;
- d) n. 29 - Autorizzazione a trasferire il permesso di sorgenti di acque minerali naturali e termali;
- e) n. 30 - Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali;
- f) n. 31 - Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali naturali e termali e loro pertinenze;
- g) n. 32 - Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali.

Art. 36

Diritti proporzionali e contributi

1. I titolari dei provvedimenti di legittimazione alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse contemplate dalla presente legge, sono tenuti al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata e diversificati nel caso di ricerca o concessione.

2. I diritti previsti al comma 1 sono così determinati:

- a) euro 4,00 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di permesso di ricerca;
- b) euro 35,37 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione.

Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori rispettivamente a euro 800,00 per le attività di ricerca ed a euro 2.000,00 per le concessioni.

3. Gli importi del comma 2 sono ridotti alla metà per le piccole utilizzazioni locali e nel caso in cui le stesse siano utilizzate esclusivamente tramite scambio termico ivi compreso il caso della reiniezione nella falda di provenienza.

4. Se il titolare della concessione rilasciata per l'esercizio di attività termali è anche titolare, relativamente alla medesima area, di una concessione rilasciata per lo sfruttamento delle acque minerali naturali o di sorgente o di piccole utilizzazioni, i diritti proporzionali sono dovuti una sola volta.

5. Gli importi dei diritti proporzionali sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

6. I proventi dei diritti proporzionali sono utilizzati per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 38.

7. I titolari delle concessioni sono tenuti, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai comuni ove sono ubicati i punti di educazione, dandone comunicazione al competente ufficio regionale entro i trenta giorni successivi.

8. Il contributo annuo è così determinato:

- a) per le acque minerali naturali e di sorgente il contributo da corrispondersi è proporzionale alla quantità di acqua confezionata e commercializzata ed è pari a euro 0,30 a metro cubo. L'importo è ridotto del cinquanta per cento nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:

- 1) commercializzazione su territorio extranazionale;
 - 2) utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il contributo è soppresso nel caso in cui le aziende utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.
- b) per le acque minerali utilizzate negli stabilimenti termali, tenuto conto delle finalità socio sanitarie delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, il contributo annuo da corrispondersi è così determinato:
- 1) euro 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;
 - 2) euro 1.500,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00;
 - 3) euro 3.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00;
 - 4) euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00;
 - 5) euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00
 - 6) euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate superiore a euro 12.000.000,00.

Gli importi di cui sopra sono autocertificati direttamente dall'azienda o per il tramite dell'associazione nazionale di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale alla quale aderisce all'uopo delegata, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dalla azienda stessa.

- c) per le piccole utilizzazioni locali il contributo è così determinato:
- 1) euro 2.000,00 per le attività che prevedono lo sfruttamento della risorsa tramite l'emungimento di acqua;
 - 2) euro 1.000,00 per le attività che non prevedono lo sfruttamento della risorsa secondo la lettera che precede ma esclusivamente lo scambio termico compresa la reiniezione nella falda di provenienza.

Gli importi previsti alla presente lettera sono ridotti alla metà nel caso di utilizzo in abitazioni private.

9. I diritti proporzionali stabiliti nel comma 2 sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

10. Le strutture pubbliche, quali scuole di ogni ordine e grado, ospedali e strutture assimilabili sono esonerate dal pagamento dei diritti e contributi per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.

11. Per le nuove attività i contributi previsti dai commi 7 e 8 sono corrisposti a decorrere dal terzo anno dall'inizio della produzione.

12. Gli introiti derivanti dai contributi di cui ai commi 7 e 8 sono utilizzati dai comuni, con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale. Se la concessione interessa il territorio di più comuni, gli introiti di cui ai commi 7 e 8 sono ripartiti tra i comuni interessati in proporzione della superficie territoriale ricompresa in ciascun comune.

Art. 37

Sanzioni - Vigilanza – Controlli

1. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

2. Chiunque coltivi le acque minerali naturali, le acque termali, le acque di sorgente e le piccole utilizzazioni locali in assenza della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; la stessa sanzione può essere comminata per l'inosservanza dell'obbligo di chiusura mineraria dei pozzi.

3. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione degli strumenti prescritti dall'articolo 32, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad ogni singolo strumento.

4. In caso di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione delle notizie richieste dal competente dirigente regionale o di inosservanza delle disposizioni della presente legge, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di ricerca e di concessione o di quelle emanate in forza di essi, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

5. La persistenza o reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché l'inosservanza di specifici obblighi imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione o di specifiche prescrizioni del competente dirigente regionale, costituisce motivo di decadenza del permesso di ricerca o della concessione.

6. In caso di attività oggetto della presente legge svolte senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00.

7. Le sanzioni amministrative sono irrogate, previa trasmissione di apposito atto di contestazione e con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare controdeduzioni, da parte del competente ufficio regionale che provvede al relativo accertamento ed alla riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

8. La vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali è attribuita al competente ufficio regionale.

9. Le funzioni di polizia e vigilanza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, al decreto legislativo n. 25 novembre 1996, n.624 ed alla legge n. 323/2000 sono esercitate dalle competenti aziende sanitarie locali con l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 38

Pianificazione e programmazione regionale di settore

1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la Regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interessati.

2. La Giunta regionale promuove inoltre la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché degli enti locali i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge.

3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'articolo 36 e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale.

5. La Giunta regionale contribuisce al finanziamento di specifici progetti, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalità sono stabilite da appositi bandi.

Art. 39

Contenuti del piano regionale di settore

1. Il piano regionale di settore di cui all'articolo 38, comma 1, ha le seguenti finalità e contenuti:
 - a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermominerarie;
 - b) le forme di tutela e di utilizzazione delle risorse disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei piani di tutela delle acque redatti dalle autorità competenti, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie per contrasto con esigenze di tutela ambientale e delle risorse naturali a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dell'ecosistema;
 - c) il monitoraggio ed il controllo ai fini della tutela e del rispetto delle prescrizioni del piano di settore delle risorse disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione.

Art. 40

Formazione e pubblicazione del piano

1. Il piano è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, ed è reso noto a mezzo pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione del piano di settore gli aventi diritto ed i soggetti interessati, unitamente alle associazioni di categoria ed altri organismi associativi, possono proporre osservazioni nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli strumenti urbanistici generali.
3. Sulle osservazioni decide in via definitiva la Giunta regionale con la delibera di approvazione del piano di settore che è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Campania.
4. Il piano di settore è soggetto a revisione quinquennale con le stesse modalità previste per l'adozione e l'approvazione.

Art. 41

Inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale

1. Ai fini dell'inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

Art. 42

Impianti per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali

1. Le opere necessarie alla ricerca, coltivazione ed utilizzazioni delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali costituiscono opere per le quali è prevista la promozione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004.
2. Il regolamento di attuazione individua le strutture e gli impianti necessari per la coltivazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, per i quali è prevista la promozione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004, nonché procedure alternative semplificate per il

rilascio della concessione edilizia in variante agli strumenti urbanistici locali, conformemente alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni.

Art. 43

Incentivazione

1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge n. 323/2000, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento, presso enti pubblici e privati, delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali "operatore termale", "massaggiatore", "capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" e similari, disciplinandone i profili ed il percorso formativo.
2. La Regione, con proprio regolamento, determina premialità per i soggetti che, a seguito delle iniziative di cui al comma 1, dimostrino di occupare uno o più soggetti che hanno partecipato ai corsi di formazione.
3. La Regione sostiene programmi e progetti di intervento atti ad ottimizzare la fruibilità dei servizi connessi allo sfruttamento delle risorse a mezzo di appositi piani finanziari ed incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere.
4. La Regione può erogare contributi in favore degli enti bilaterali costituiti dalla contrattazione collettiva idrotermominerale.

Art. 44

Norme transitorie

1. I permessi di ricerca e le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi ed agli effetti del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 e della legge n. 896/1986, conservano validità fino alla scadenza originariamente stabilita con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge.
2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini scadono nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'articolo 4, comma 13.
3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, possono richiedere ed ottenere il rinnovo anticipato della concessione per la durata massima prescritta dall'articolo 4, comma 4, se risultano titolari del relativo titolo legittimante da almeno dieci anni, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di vigenza della concessione, i programmi dei lavori approvati senza subire contestazioni dal competente organo regionale e, limitatamente alle attività termali, le esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d).
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di concessioni, ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, ed autorizzazioni di cui alla legge n. 896/1986 ed i subconcessionari:
 - a) richiedono, ove necessario, l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);
 - b) trasmettono una perizia giurata, redatta nelle forme di legge da tecnico abilitato, dalla quale risultino identificate le pertinenze come definite dall'articolo 11;
 - c) comunicano l'avvenuta installazione degli strumenti indicati nell'articolo 34 e le relative caratteristiche tecniche;
5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge i titolari di concessione possono richiedere l'individuazione dell'area di cui all'articolo 4, comma 9, previa presentazione di idonea documentazione tecnica.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, i contitolari delle concessioni disciplinate dalla presente legge intestate a più soggetti ne chiedono il trasferimento a singola persona fisica o giuridica, legalmente costituita in forma societaria o consortile tra i medesimi soggetti, in possesso dei requisiti

di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato dal competente dirigente regionale. La richiesta di trasferimento è trasmessa, in forma scritta con autentica notarile, da tutti i contitolari ovvero deve risultare da apposito verbale notarile con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma 3, codice civile.

7. Alla mancata richiesta di trasferimento della concessione nel termine stabilito dal comma 6 consegue il procedimento di decadenza della concessione ovvero la rinuncia alla quota di contitolarità.

8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative subconcessioni per venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non siano incorsi in motivi di decadenza. Alla scadenza suddetta è applicata la presente legge.

9. Gli importi dei diritti e contributi di cui all'articolo 36 sono dovuti a partire dall'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia diversamente disposto.

10. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge è approvato in via definitiva dalla Giunta regionale il piano regionale di settore di cui all' articolo 38 e seguenti.

11. A far tempo dalla entrata in vigore della presente legge non sono più dovute le somme versate a qualsiasi titolo per l'utilizzo delle pertinenze.

12. Fino all'attivazione delle previsioni dell'articolo 36, comma 7, sono dovuti i diritti proporzionali annui di cui agli articoli 10 e 25 del regio decreto n. 1443/1927 nella misura attuale.

13. Ai fini dell'interpretazione della presente legge si tiene conto delle norme comunitarie e nazionali.

14. La vigilanza di cui al comma 8 dell'articolo 37, attribuita ai competenti uffici regionali, è espletata attraverso sopralluoghi, prelievi e rilevamenti, previa informazione ai proprietari che interferiscono con le sorgenti.

Art. 45

Perforazioni non autorizzate

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalità previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.

Art. 46

Consulta

1. E' istituita la consulta degli enti locali e dei concessionari composta dall'assessore competente, o suo delegato, dai sindaci dei comuni interessati o loro delegati e da due rappresentanti nominati dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della stessa sono disciplinate con regolamento di attuazione.

Art. 47

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le entrate derivanti dai diritti proporzionali e contributi di cui all'articolo 36 affluiscono quali entrate extra tributarie nell'unità previsionale di base 9.31.71

e relativo capitolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse annuali di cui al comma 1, accertate mediante iscrizione nella parte uscita dell'unità previsionale di base 2.68.156 e relativo capitolo.

Art. 48

Norma finale

1. Per quanto non previsto continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia in quanto compatibili con la presente legge.

2. L'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 è abrogato.

3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 luglio 2008

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 2.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323: “Riordino del settore termale”.

Comma 2, lettera b).

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339: “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE”.

Art. 1: “Definizione e caratteristiche”.

“1. Il termine «acqua di sorgente» è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) geologico e idrogeologico;
- b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
- c) microbiologico.

3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

4. Il Ministro della sanità, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2.

5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al comma 2, lettere b) e c), nonché le modalità per i relativi prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3.

6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:

- a) la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera a), ad esclusione dello studio della mineralizzazione della falda, lettera b) e lettera c) è effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542;
- b) i valori dei parametri organolettici, fisici, fisico-chimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;
- c) i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalità per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993”.

Comma 2, lettera c).

Legge 9 dicembre 1986, n. 896: “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”.

Art. 1: “Ambito di applicazione della legge e competenze”.

- “1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.
2. Le funzioni amministrative riguardanti le attività di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle Regioni autonome di Trento e Bolzano.
3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.
4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.
5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.
6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.
7. È esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.
8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale”.

Comma 3.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”.

Legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8: “Norme in materia di difesa del suolo-Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota al comma 2.

Comma 4, lettera a).

Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924: “Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini”.

Comma 4, lettera b).

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota al comma 2.

Art. 2: “Definizioni”.

“1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
- b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
- c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
- d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
- e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;
- f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominereale», «*thermae*», «spa (*salus per aquam*)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b)».

Art. 4: "Erogazione delle cure termali".

«1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Comma 4, lettera c).

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota al comma 2.

Art. 4, comma 1 già citato nella nota al comma 4, lettera b).

Comma 4, lettera d).

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota al comma 2.

Art. 3: “Stabilimenti termali”.

“1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

- a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”.

Comma 4, lettera e).

Codice civile

Art. 2555: “Nozione”.

“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.

Comma 4, lettera g).

D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105: “Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali”.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 già citato nella nota al comma 2, lettera b).

Decreto Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542: “Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali”.

Comma 4, lettera h).

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 già citato nella nota al comma 2, lettera b).

Comma 5, lettera c).

Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Art. 2: “Conclusione del procedimento”.

“1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Nota all'art. 5

Comma 1.

Legge 3 aprile 1961, n. 283: “Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali”.

Art. 1: “1. Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.

Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.

Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.

Nei casi di inadempienza previsti dall'art. 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo art. 41, revocare l'approvazione del contratto, che è risoluto di diritto”.

D.Lgs. 2 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Art. 113: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

“1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni .

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitoli di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

- a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
- b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati”.

Nota all'art. 6

Comma 1.

Codice civile

Art. 1559: “Nozione”.

“La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.

Nota all'art. 10

Comma 1, lettera a).

D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105 già citato nella nota all'articolo 1, comma 4, lettera g).

Art. 5: "Autorizzazione alla utilizzazione".

"1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4, è subordinata all'autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).

3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della sanità.

4. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Art. 6: "Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione".

"1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in particolare essere accertato che:

a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;

c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate;

d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

2. È fatto salvo il potere del Ministro della sanità di emanare direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente".

Comma 1, lettera b).

D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719: "Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi".

Art. 3: "3. L'impiego, nella preparazione delle bibite analcoliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Sulle confezioni è consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale.

L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione".

Comma 2.

Legge regionale 8 marzo 1985, n. 13: "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie".

Comma 3, lettera c).

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

Art. 8: “Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali”.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
- b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
- c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
- d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
- e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplosivi, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;
- f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
- g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;
- h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota all'articolo 1, comma 2.

Art. 4 già citato nella nota all'articolo 1, comma 4, lettera b).

Comma 5.

D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105 già citato nella nota all'articolo 1, comma 4, lettera g).

Nota all'art. 11

Comma 4.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.

Art. 22: “Interventi subordinati a denuncia di inizio attività”.

“1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37”.

Nota all'art. 13

Comma 1.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)”.

Art. 12: “Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità”.

“1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10”.

Comma 2.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1.

Comma 4.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1.

Comma 6.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1.

Art. 41: “Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva ”.

“1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;

c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;

d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati”.

Art. 54: “Opposizioni alla stima ”.

“1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi

alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.

2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.

3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.

4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia”.

Comma 7.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1.

Art. 6: “Regole generali sulla competenza ”.

“1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.

2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge.

5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.

6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici.

7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità”.

Comma 8.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1.

Comma 10.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1.

Nota all'art. 18

Comma 1, lettera g).

Legge 3 aprile 1961, n. 283 già citata nella nota all'articolo 5, comma 1.

Art. 1 già citato nella nota all'articolo 5, comma 1.

Nota all'art. 22

Comma 1.

Legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 già citata nella nota all'articolo 10, comma 2.

Comma 4, lettera b).

Legge 23 dicembre 1978, n. 833: "Istituzione del servizio sanitario nazionale".

Art. 6: "Competenze dello Stato".

lettera t): "Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;"

Nota all'art. 24

Comma 1.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota all'articolo 1, comma 2.

Art. 7: "Specializzazione in medicina termale".

"1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime".

Nota all'art. 27

Comma 2.

Decreto Ministero della Salute 29 dicembre 2003: "Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al D.M. 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente".

Allegato II

Gruppi o singole sostanze non ammesse

N	Parametro	Limiti minimi di rendimento richiesti (***) ai metodi analitici (LMRR) ($\mu\text{g/L}$)
1*	Agenti tensioattivi	50 (come LAS)
2*	Oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati	
3*	Benzene	0,5
	Idrocarburi policiclici aromatici	
	Benzo (a) pirene	0,003
	Benzo (b) fluorantene	0,006
4*	Benzo (k) fluorantene	0,006
	Benzo (ghi) perilene	0,006
	Dibenzo (a,h) antracene	0,006
	Indeno (1,2,3-cd) pirene	0,006
	Altri	0,006
5*	Antiparassitari (**) (singolo composto) (insetticidi, erbicidi, fungicidi, nematocidi, acaricidi, algicidi, rodenticidi, prodotti connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione)	0,05
	Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido (singoli composti)	0,01
6*	Policlorobifenili (per singolo congenere)	0,05
7*	Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6	0,5
	(singolo composto): Cloroformio, clorodibromometano, diclorobromometano, bromo-formio Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2 dicloroetano ed altri	0,1

(*) Il metodo utilizzato deve essere indicato nel rapporto di prova.

(**) Tra le classi di composti elencate si devono ricercare quegli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata. L'elenco di tali composti va richiesto alle locali autorità sanitarie competenti.

(***) Il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) è il contenuto minimo di analita in un campione che deve essere rilevato e confermato.

Nota all'art. 28

Comma 1.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota all'articolo 1, comma 2.

Art. 1, comma 4 già citato nella nota all'articolo 1, comma 2.

Art. 13: "Marchio di qualità termale".

"1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante:

a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;

b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;

d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

4. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.

5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo".

Nota all'art. 32

Comma 2.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 già citato nella nota all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Comma 3.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 già citato nella nota all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Art. 3: "Immissione in commercio".

"1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 è subordinata ad autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà

esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 5.

3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Art. 4: “Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione”.

“1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve in particolare essere accertato che:

- a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;
- b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua;
- c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate;
- d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento”.

Art. 5: “Operazioni consentite”.

1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

- a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
- b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
- c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
- d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
- e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria”.

Art. 9: “Preparazione di bevande analcoliche”.

“1. È consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia”.

Comma 4.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 già citato nella nota all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Nota all'art. 33

Comma 9.

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE: “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.

Art. 6: “1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Nota all'art. 35

Comma 1.

D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230: “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158”.

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44: “Determinazione della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali”.

Nota all'art. 37

Comma 7.

Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”.

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13: “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati”.

Comma 9.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624: “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota all'articolo 1, comma 2.

Nota all'art. 41

Comma 1.

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.

Art. 14: “Piani settoriali regionali”.

“1. I piani settoriali regionali - Psr, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptr e sono coerenti con le sue previsioni.

2. Se i piani settoriali regionali contengono previsioni non compatibili con quelle del Ptr, costituiscono varianti al Ptr stesso e devono essere approvati con le procedure di cui all'articolo 15”.

Nota all'art. 42

Comma 1.

D.Lgs. 2 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota all'articolo 5, comma 1.

Art. 34: “Accordi di programma”.

“1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino

ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto”.

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota all'articolo 41, comma 1.

Art. 12: “Accordi di programma”.

“1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità previste dal presente articolo.

2. Al procedimento finalizzato alla stipula dell'accordo di programma partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 20, comma 5.

3. Il presidente della Giunta regionale, o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi previsti al comma 1, promuove la conclusione dell'accordo, anche su richiesta di uno dei soggetti pubblici o privati interessati, mediante la convocazione di una conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. La convocazione della conferenza indica:

- a) il nominativo del responsabile del procedimento;
- b) gli interventi di cui al comma 1 oggetto dell'accordo, nonché l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;
- c) le amministrazioni, gli enti, le aziende e le autorità pubblici, nonché le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati coinvolti nell'esecuzione dell'accordo.

5. La documentazione necessaria per la stipula dell'accordo è recapitata ai soggetti indicati al comma 1 almeno venti giorni prima della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, se in variazione di strumenti urbanistici, anche di portata sovracomunale, sono corredati degli elaborati grafici e normativi idonei ad individuare i contenuti e la portata della variazione. Se la documentazione contiene il progetto definitivo delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, l'approvazione dell'accordo di programma sostituisce ogni titolo

autorizzativo prescritto dalla normativa vigente. Alla documentazione è allegato uno studio degli effetti prodotti dagli interventi di cui al comma 1 sul sistema ambientale e territoriale circostante.

6. Se l'approvazione dell'accordo di programma comporta la variazione degli strumenti pianificazione, anche di portata sovracomunale, l'avviso di convocazione della conferenza di servizi è affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati dalle opere, dagli interventi o dai programmi di intervento, ed è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet della Regione.

L'avviso di convocazione della conferenza è trasmesso per conoscenza ai proprietari interessati dall'intervento, se in numero inferiore a cinquanta.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, la documentazione e gli elaborati indicati al comma 5 sono depositati presso la segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi per dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare osservazioni sulle quali la conferenza di servizi si esprime motivatamente.

8. I soggetti partecipanti alla conferenza stabiliscono, nella prima seduta, il termine, non superiore a novanta giorni, per assumere la decisione. La conferenza adotta le determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad esclusione dei soggetti privati invitati e dei soggetti portatori di interessi diffusi di cui al comma 2. Si considera acquisito l'assenso dei soggetti a cui sono attribuite potestà amministrative in ordine all'oggetto dell'accordo, i quali, regolarmente convocati, non partecipano alla conferenza, salvo che gli assenti notificano il proprio motivato dissenso o impugnino le determinazioni conclusive della conferenza entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse.

9. Se il dissenso sull'approvazione dell'accordo di programma è espresso dalla Regione, la decisione è rimessa al Consiglio regionale. Nelle altre ipotesi di dissenso, si applica l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, commi 3, 4 e 5.

10. Se i rappresentanti intervenuti alla conferenza non sono muniti dei poteri di impegnare l'ente di appartenenza, i competenti organi possono ratificarne l'operato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza.

11. Acquisita l'approvazione della conferenza, l'accordo è sottoscritto dai rappresentanti, o dai loro delegati, dei soggetti di cui al comma 1 ed è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

12. L'accordo contiene:

- a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi, eventualmente articolato in fasi funzionali, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione;
- b) la quantificazione del costo complessivo, eventualmente suddiviso in funzione delle fasi di esecuzione;
- c) il piano economico corredato della individuazione delle fonti finanziarie;
- d) l'indicazione degli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati dall'attuazione dell'accordo, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
- e) l'istituzione di un collegio di vigilanza dotato di poteri sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto dai rappresentanti degli enti pubblici interessati dall'attuazione dell'accordo;
- f) la previsione della risoluzione delle controversie sorte nel corso dell'esecuzione dell'accordo da parte di un collegio arbitrale e la disciplina sulla composizione e sulle modalità di funzionamento dello stesso.

13. L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo.

14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse.

15. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema informativo territoriale - Sit - di cui all'articolo 17, predisporre ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.

16. Se la Regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della Regione in seno alla conferenza di servizi”.

Comma 2.

D.Lgs. 2 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma precedente.

Art. 34 già citato nella nota al comma precedente.

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al comma precedente.

Art. 12 già citato nella nota al comma precedente.

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

Nota all'art. 43

Comma 1.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 già citata nella nota all'articolo 1, comma 2.

Art. 9: “Profili professionali”

“1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42”.

Nota all'art. 44

Comma 1.

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”.

Legge 9 dicembre 1986, n. 896 già citata nella nota all'articolo 1, comma 2, lettera c).

Comma 3.

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 già citato nella nota al comma precedente.

Comma 4.

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 già citato nella nota al comma 1.

Legge 9 dicembre 1986, n. 896 già citata nella nota all'articolo 1, comma 2, lettera c).

Comma 6.

Codice civile

Art. 1136: “Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni”.

“L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

Comma 8.

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 già citato nella nota al comma 1.

Comma 12.

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 già citato nella nota al comma 1.

Art. 10: “I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.

È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione.

Quando le parti non si siano accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dalla autorità giudiziaria”.

Art. 25: “Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione”.

Nota all'art. 48

Comma 2.

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008 - ”.

Art. 58: “Acque minerali”.

“1. I titolari esercenti la concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono un diritto proporzionale pari ad euro 0,05 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente imbottigliata in vetro e un diritto proporzionale pari a euro 0,20 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente non imbottigliata in vetro.

2. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3. Il diritto proporzionale di cui al comma 1 può essere adeguato, previo parere della competente commissione consiliare regionale, ogni due anni, con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della verifica di cui al comma 4, dell'andamento del mercato, delle esigenze, anche occupazionali, delle singole realtà territoriali interessate nonché della situazione esistente negli altri territori regionali.

4. La Regione verifica, con cadenza biennale, lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.

5. È istituita una UPB denominata: "Fondo regionale per le acque minerali e di sorgente imbottigliate" nella quale affluiscono gli importi dei diritti proporzionali di cui al comma 1, versati dai concessionari con le modalità sancite da apposito provvedimento di Giunta regionale.

6. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso il luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima”.

Comma 3.

Art. 43 dello Statuto: “Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

Art. 45 dello Statuto: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”